



COMUNE DI SAVONA

**SCHEMA DI CONTRATTO REGOLANTE LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
PUBBLICO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI SAVONA**

PREMESSE.....	3
Articolo 1 – Struttura della Contratto.....	3
Articolo 2 – Oggetto del presente Contratto e servizi gestiti.....	4
Articolo 3 – Durata.....	4
Articolo 4 – Natura del servizio	5
Articolo 5 – Obblighi del Concessionario.....	6
Articolo 6 – Impegni del Comune.....	11
Articolo 7 – Ulteriori Servizi	12
Articolo 8 – Adeguamenti del servizio e interventi innovativi.....	13
Articolo 9 – Manutenzioni ordinarie e straordinarie.....	13
Articolo 10 – Corrispettivi.....	14
Articolo 11 – Strumenti di controllo.....	15
Articolo 12 –Controllo e vigilanza.....	16
Articolo 13 – Penalità.....	17
Articolo 14 – Controversie.....	18
Articolo 15 – Risoluzione e recesso.....	19
Articolo 16 – Elezione di domicilio contrattuale e Referenti.....	20
Articolo 17 – Cessione del contratto e affidamenti a terzi.....	20
Articolo 18 – Assicurazioni e assunzione di responsabilità.....	21
Articolo 19 – Cauzione.....	23
Articolo 20 – Clausola sociale.....	24
Articolo 21 - Periodo transitorio.....	24
Articolo 22 - Scadenza dell'affidamento.....	26
Articolo 23 – Trattamento dei dati e codice di comportamento.....	26
Articolo 24 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	27
Articolo 25 – Protocollo di legalità.....	27
Articolo 26 - Disposizioni finali.....	29
Articolo 27 – Spese.....	29
Articolo 25 - Allegati.....	29

PREMESSE

Il presente documento individua le condizioni generali del contratto relativo al “SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI SAVONA“ che verrà stipulato con la Società a partecipazione mista pubblico-privata (di seguito NEWCO) costituita in funzione della gara a doppio oggetto indetta dal Comune di Savona, in accordo con ATA spa in concordato, proprietaria delle quote societarie della società New.Co., giusto il protocollo d'intesa sottoscritto tra il Comune di Savona e il Liquidatore Giudiziale prot. n.78575 del 22/11/2019, per il contestuale affidamento dell'anzidetto contratto di servizio pubblico di igiene urbana nel Comune di Savona e la cessione del 49% delle quote societarie della medesima società.

I contenuti del presente documento vincoleranno pertanto l'affidatario del servizio e, a tal fine, anche l'operatore economico aggiudicatario del 49% delle quote di Newco che, pertanto, attraverso la partecipazione alla gara, dichiara di conoscere ed accettare.

Articolo 1 – Struttura della Contratto

1. Il contratto disciplina lo svolgimento, in regime di concessione, del Servizio di Igiene Urbana nel territorio del Comune di Savona.
2. Fanno parte integrante del contratto, se pur non materialmente allegati, tutti gli atti di gara, la documentazione presentata in sede di gara dall'aggiudicatario ed, in particolare, l'offerta tecnica ed economica presentata in fase di gara.
3. Il servizio di igiene urbana dovrà comunque essere svolto in conformità ai vigenti regolamenti comunali ed, in particolare, a quelli inerenti la raccolta dei rifiuti urbani, l'applicazione della TARI e per la gestione del Centro di Raccolta.
4. Fanno altresì parte integrante e sostanziale del Contratto, i seguenti allegati:
 - Disciplinare Tecnico dei servizi di igiene urbana presso il Comune di Savona, allegato sub “A”;
 - Disciplinare Tecnico dei servizi integrativi a misura, allegato sub “B”.

Articolo 2 – Oggetto del presente Contratto e servizi gestiti

1. Il Comune affida a NEWCO la gestione integrata del servizio pubblico di igiene urbana nel Comune di Savona. Il servizio affidato dovrà essere svolto su tutto il territorio Comunale, come da disciplinare tecnico ed allegate planimetrie, ossia su ogni area pubblica, ivi comprese le aree cimiteriali comunali, ovvero private con vincolo di uso pubblico già acquisite nel patrimonio comunale ovvero che potranno essere acquisite dal Comune o su cui potrà essere apposto il vincolo di uso pubblico a seguito di definizione di convenzioni urbanistiche, espropri o accordi con i privati. La raccolta dei rifiuti urbani verrà svolta a servizio di tutti gli utenti residenti ovvero delle utenze non domestiche con esercizio nel territorio Comunale. Il servizio di igiene urbana verrà altresì svolto presso il mercato ortofrutticolo di Pilalunga, situato nel territorio del Comune di Quiliano ma di proprietà e gestione del Comune di Savona. Il servizio di igiene urbana affidato comprende i seguenti servizi e attività, tutti attinenti al servizio pubblico di gestione dei rifiuti di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.:

a) Servizi di base per la gestione dei rifiuti urbani: trattasi di tutti quei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, rivolti alla generalità degli utenti secondo modalità standard e coperti dalla Tariffa corrispettiva: essi sono descritti nelle schede SB dell'allegato sub "A" - Disciplinare Tecnico Servizi di Igiene Urbana;

b) Servizi a misura per la gestione dei rifiuti: trattasi di servizi opzionali rispetto ai servizi base, attivati su domanda individuale, volti al soddisfacimento di esigenze residuali o straordinarie delle singole utenze: essi sono descritti nelle schede SM dell'allegato sub. "B" - Disciplinare Tecnico dei servizi integrativi e sono assoggettati a fatturazione separata sulla base dei prezzi indicati nel "prezzario dei servizi a misura".

Articolo 3 – Durata

1. La concessione del servizio di igiene urbana avrà una durata complessiva di 15

(quindici) anni ed avrà decorrenza dalla stipula del contratto, ovvero dalla consegna del servizio, ove anticipata.

2. Al termine del periodo di concessione di cui sopra, il Comune si riserva la facoltà di proroga dei servizi, alle medesime condizioni, limitatamente al tempo necessario ad individuare un nuovo contraente e fino all'effettivo subentro del nuovo soggetto gestore. In ogni caso il Concessionario sarà obbligato a continuare il servizio fino al subentro del nuovo gestore.

Articolo 4 – Natura del servizio

1. Le attività oggetto del presente Contratto costituiscono servizio pubblico universale ed essenziale, secondo la normativa vigente in materia, e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, fatta eccezione per i casi di forza maggiore. La loro interruzione ingiustificata, pertanto, è circostanza atta a configurare le ipotesi di reato di cui agli artt. 331 e 340 del Codice Penale.
2. Il Concessionario assume il rischio operativo e l'alea economico-finanziaria derivanti dall'esercizio delle attività oggetto del presente Contratto di concessione.
3. Il rischio operativo comprende, tra l'altro, l'alea economica derivante dallo scostamento dal limite quantitativo di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento nonché quella derivante dallo scostamento dagli standard inerenti all'avvio al recupero dei rifiuti differenziati.
4. Il Concessionario sarà tenuto ad esperire le azioni finalizzate al recupero, anche coattivo, dei crediti insoluti derivanti dall'applicazione della tariffa puntuale di natura corrispettiva nei confronti degli utenti, secondo le modalità previste dalla legge. Nel caso in cui il Concessionario non dovesse dare diligentemente corso alle suddette attività, risponderà del rischio operativo legato al mancato recupero dei crediti all'utenza.
5. Il Concessionario si assume, in particolare, il rischio economico del mancato raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata prefissate, tra cui i

maggior costi per lo smaltimento della frazione secca indifferenziata ovvero il minor ricavo derivante dalla commercializzazione dei rifiuti differenziati.

Articolo 5 – Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario si obbliga a svolgere le attività indicate nell'articolo 2 con la massima diligenza, professionalità e correttezza, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia di servizio di gestione dei rifiuti vigenti, delle disposizioni contenute negli allegati tecnici e degli indirizzi generali fissati dal Comune.
2. Il Concessionario dovrà provvedere agli investimenti, sia strutturali che per l'acquisto dei mezzi/attrezzature, necessari per lo svolgimento dei servizi contrattualizzati, garantendo gli standard indicati nel Disciplinare Tecnico e/o nell'offerta tecnica.
3. Il Concessionario provvederà altresì all'applicazione ed alla riscossione della tariffa corrispettiva successivamente all'approvazione da parte del Comune del relativo regolamento.
4. Fermi restando gli altri obblighi previsti da altre disposizioni del presente Contratto, il Concessionario si impegna in particolare a:
 - effettuare il trattamento di dati personali in conformità alla normativa in materia;
 - fornire al Comune ogni informazione richiesta riguardo allo svolgimento dei servizi affidati;
 - collaborare con il Comune ai fini dell'acquisizione di eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio da destinare a investimenti produttivi; esso, in particolare, s'impegna a fornire tutta la documentazione necessaria e idonea a tali fini, nonché ad assistere il Comune in sede di presentazione delle relative domande;
 - predisporre e presentare il Piano Economico Finanziario ai sensi della

normativa vigente, in tempo utile per consentire l'approvazione dello stesso da parte dell'Ente territorialmente competente e la tariffa da parte del Comune e, comunque, entro 90 giorni prima del termine di legge fissato per l'approvazione delle tariffe da parte del Comune;

- provvedere, nei tempi e modi previsti dalla normativa, alla compilazione delle schede, con inserimento dei dati, dell'Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.SO.) nonché alla stesura e presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (M.U.D.) da presentare nell'ambito della gestione complessiva dei rifiuti urbani. La mancata trasmissione del Piano Economico Finanziario e la mancata compilazione ed inserimento dei dati nelle schede di O.R.SO. e del M.U.D. sono considerate gravi inadempienze contrattuali e sono sanzionate ai sensi del presente Capitolato, fermo restando le sanzioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo 152/2006;
- provvedere, qualora durante il periodo contrattuale si verificassero situazioni eccezionali, ad eseguire i servizi di raccolta rifiuti secondo le disposizioni nazionali e/o regionali che verranno emanate. L'esecuzione di tali servizi straordinari potranno essere oggetto di separata quantificazione e contabilizzazione, anche alla luce di quanto sarà eventualmente previsto dalle disposizioni che verranno assunte per far fronte allo stato di emergenza;
- procedere, entro quattro mesi dalla stipula del presente Contratto, alla redazione e pubblicazione della "Carta della qualità dei servizi" relativa al servizio di gestione dei rifiuti. In particolare, essa dovrà garantire il massimo dell'informazione all'utenza finale circa i parametri più rappresentativi del livello di servizio. Il testo e il progetto grafico della Carta dei Servizi, preliminarmente alla distribuzione all'utenza, dovrà essere concordato con il Comune ed eventualmente modificato dietro sua insindacabile richiesta. La carta dei servizi sarà elaborata per informare in modo esaustivo i cittadini

sulle prestazioni erogate nella gestione dei rifiuti urbani in esecuzione del presente contratto, attraverso contenuti semplici e chiari e, al tempo stesso, precisi e completi, non tralasciando la particolare cura della presentazione grafica. Essa comprenderà la trattazione almeno dei seguenti argomenti:

- validità e diffusione della carta;
- profilo aziendale;
- principi fondamentali;
- standard di qualità del servizio;
- modalità di raccolta dei rifiuti;
- CDR – Centri Comunali di Raccolta dei rifiuti urbani;
- comportamento del personale;
- tutela dell'utente e procedure di reclamo e di ristoro/rimedio, ivi comprese le problematiche di gestione della tariffa;
- valutazione del grado di soddisfazione dell'utente.

Il documento definirà inoltre sistemi di verifica dell'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato e fissati dalla disciplina contrattuale del servizio, nonché di monitoraggio permanente degli stessi;

- rispettare gli *standard* operativi formalizzati negli allegati tecnici che fanno parte integrante del presente contratto;
- svolgere i servizi oggetto del presente contratto nel rispetto dei principi di qualità e rispetto ambientale e provvedere allo smaltimento dei rifiuti provenienti dall'attività svolta presso impianti autorizzati in relazione alle varie frazioni di rifiuto, individuati nel rispetto della normativa vigente.

5. Il Concessionario si impegna comunque ad attuare misure correttive qualora dagli organi competenti del Comune si evidenziasse una qualità dei servizi non conforme agli standard di riferimento.

Il Concessionario si impegna altresì ad adottare misure integrative che si

renderanno necessarie in funzione di eventuali esigenze sopravvenute..

6. Il Concessionario, qualora nell'espletamento del servizio dovesse riscontrare delle incongruità relativamente alle informazioni contenute nella banca dati degli utenti serviti, è tenuto a provvedere alla correzione dandone tempestiva comunicazione al Comune.

A partire dall'attivazione dei sistemi informatizzati di riconoscimento dell'utenza, il Concessionario è obbligato a creare e gestire una propria banca dati degli utenti in conformità alle prescrizioni del Disciplinare Tecnico. In tal caso, Il Concessionario dovrà trasmettere al comune ogni informazione richiesta, necessaria al controllo sulla corretta gestione ed incasso della tariffa, al rispetto del regolamento comunale ed ogni altra norma in materia. Consentirà, a tal fine, l'accesso diretto in consultazione alla banca dati degli utenti soggetti a tariffa.

Dal momento dell'attivazione della tariffazione puntuale corrispettivo, il Concessionario resta l'unico soggetto obbligato a tenere ed aggiornare la banca dati degli utenti serviti e diviene titolare responsabile del trattamento dei dati in essa contenuti.

Alla scadenza della concessione o, in caso di cessazione anticipata del contratto, il Concessionario è obbligato a trasferire al Comune o al nuovo gestore, entro 60 gg, a titolo gratuito la banca dati degli utenti serviti completa ed aggiornata.

7. Il Concessionario s'impegna, altresì, a uniformare l'erogazione dei servizi ai seguenti principi generali:

- a) uguaglianza: l'attività del Concessionario e l'erogazione dei servizi devono essere ispirate al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini.

L'uguaglianza e la parità di trattamento vanno intesi come divieto di ogni ingiustificata discriminazione: in particolare il Concessionario è tenuto ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione dei servizi alle esigenze degli utenti disabili;

- b) imparzialità: il Concessionario si comporta, nei confronti dei cittadini e degli utenti secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- c) continuità: il Concessionario garantisce di svolgere le proprie attività in modo regolare e senza interruzioni;
- d) partecipazione: il Concessionario predispone piani di promozione e pubblicizzazione di contenuto informativo della propria attività, in modo da coinvolgere i cittadini e favorirne la collaborazione, in coerenza con il sistema di comunicazione del Comune;
- e) informazione: l'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del Concessionario che lo riguardano. Il diritto di accesso può essere esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. nonché secondo quanto previsto in tema di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33. L'utente, in particolare, può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. Il Concessionario acquisisce periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso secondo modalità concordate e comunque in coerenza col sistema di comunicazione del Comune;
- f) efficienza ed efficacia: il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia anche tramite il massimo utilizzo degli strumenti informatici a disposizione della moderna tecnologia. Il Concessionario adotta tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi;
- g) tipicità dei procedimenti di individuazione dei contraenti: il Concessionario applicherà per le materie oggetto del presente Contratto i procedimenti di individuazione dei contraenti previsti dalla normativa vigente in osservanza al principio di trasparenza e concorrenza;
- h) legalità: il Concessionario è tenuto ad operare nel rigoroso rispetto delle

leggi, regolamenti ed atti dell'Autorità di regolazione per reti energia ed ambiente (ARERA) vigenti.

Articolo 6 – Impegni del Comune

1. Il Comune s'impegna a cooperare con il Concessionario ed, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti e ad assumere tutti gli adempimenti che rientrino nelle proprie competenze al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto da parte del Concessionario.
2. L'obbligo di cooperazione consiste in particolare:
 - a) nel mettere a disposizione del Concessionario le banche dati ad essa necessarie per la gestione dei servizi affidati ed a fornire i flussi informativi necessari a tenerle aggiornate;
 - b) nella collaborazione da parte degli uffici del Comune che sono tenuti ad informare con congruo anticipo il Concessionario in ordine a eventuali modifiche ai regolamenti del Comune che possano in qualsiasi modo incidere sull'erogazione dei servizi ad essa affidati;
 - c) nella promozione del coordinamento tra il Concessionario e gli organi e/o strutture del Comune per fatti e comportamenti che possono incidere sui servizi svolti dal Concessionario stesso;
 - d) nell'individuazione di soluzioni logistiche per la collocazione di sedi, impianti ed attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio;
 - e) fornire al Concessionario l'aggiornamento delle aree che verranno acquisite al patrimonio Comunale ovvero verranno vincolate ad uso pubblico a seguito dell'attuazione di atti convenzionali, esproprio o accordi con i privati. Dal momento della comunicazione, il Concessionario dovrà attivarsi per eseguire le attività di pulizia, spazzamento e raccolta rifiuti nelle nuove aree pur mantenendo la standard qualitativo complessivo previsto dal disciplinare

tecnico.

3. Il Comune si impegna altresì a rilasciare al Concessionario apposita delega per la sottoscrizione di convenzioni con i consorzi di filiera in conformità all'Accordo Quadro Anci-Conai.
4. Il Comune concederà in locazione per tutta la durata della convenzione, l'area sita in Via Molinero ed individuata con Deliberazione della Giunta Comunale n.90 del 11 agosto 2020, al fine della realizzazione del Centro di Raccolta Rifiuti Comunale. Il Concessionario potrà usare tale area solo a tale scopo, obbligandosi a realizzare tutte le opere nonché ad acquistare le attrezzature necessarie per poter svolgere il servizio del Centro di Raccolta Rifiuti Comunale. A fine concessione tutte le opere e attrezzature passeranno, senza alcun indennizzo, in proprietà del Comune.

Articolo 7 – Ulteriori Servizi

1. Previa richiesta scritta il Concessionario s'impegna, per quanto possibile in relazione alle proprie capacità ed alle caratteristiche tecniche delle installazioni, opere e attrezzature disponibili e, fermo restando l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e delle norme antinfortunistiche, ad effettuare interventi volti a far fronte ad ulteriori esigenze dell'Amministrazione, non strettamente rientranti tra i propri obblighi ed in alcun modo riconducibili ai rischi assunti dallo stesso, tra cui quelli compresi nell'elenco dei servizi aggiuntivi previsti negli allegati al disciplinare tecnico.
2. Gli interventi rientranti in questa particolare tipologia di servizio saranno direttamente contabilizzati sulla base dei preventivi accettati e delle quantificazioni previste a consuntivo.
3. Il Concessionario provvede direttamente alla fatturazione di tali servizi sulla base del prezzario approvato dal Comune secondo le specifiche riportate nell'apposita scheda descrittiva.

Articolo 8 – Adeguamenti del servizio e interventi innovativi

1. Qualora le installazioni, opere ed attrezzature e le modalità previste per l'espletamento del servizio oggetto del presente Contratto divenissero insufficienti ad assicurare il servizio di gestione dei rifiuti urbani, e ciò a causa di variazioni consistenti delle quantità o qualità dei rifiuti da trattare ovvero di norme e regolamenti che eventualmente entrassero in vigore in data posteriore a quella della sottoscrizione del presente Contratto, i lavori addizionali, saranno effettuati dal Concessionario nel minor tempo possibile e comunque entro il termine assegnato dal Comune, secondo condizioni e modalità che saranno approvate dal Comune.
2. Il Concessionario potrà redigere, a sua cura e spese, dei progetti generali per migliorare od ammodernare il servizio, da discutere e da sottoporre all'approvazione del Comune.
3. I singoli suddetti interventi innovativi verranno illustrati in un Progetto preliminare che potrà far parte integrante dell'affidamento, nei modi e nelle forme indicate dal provvedimento di approvazione.
4. Tale Progetto preliminare terrà debito conto tanto delle già esistenti modalità di effettuazione del servizio, quanto della necessità di effettuare il servizio di gestione dei rifiuti secondo criteri moderni, efficienti ed efficaci, e fornirà gli elementi necessari per consentire la valutazione e la decisione del Comune; in particolare tempi e modalità di realizzazione, fonti di finanziamento e ripercussione sui costi di servizio.
5. Gli interventi innovativi saranno, se approvati, sviluppati nel rispetto di quanto individuato nel suddetto Progetto preliminare e potranno far parte di un Atto aggiuntivo al presente Contratto.

Articolo 9 – Manutenzioni ordinarie e straordinarie

1. Il Concessionario provvederà, a proprie cure e spese, a mantenere in buono

stato di funzionamento tutte le installazioni, opere ed attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio oggetto del presente Contratto secondo quanto previsto dal Piano Industriale ed in sede di offerta.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni strumentali allo svolgimento del servizio sono ad onere e cura del Gestore ed i relativi costi sono compresi nel corrispettivo indicato nell'offerta economica.

Il Gestore è altresì obbligato ad adeguare la dotazione patrimoniale alle normative tecniche e di sicurezza vigenti *ratione temporis* nel corso dell'affidamento. I costi sostenuti per tali adeguamenti sono compresi nel corrispettivo indicato nell'offerta economica.

Articolo 10 – Corrispettivi

1. Il corrispettivo riconosciuto al Concessionario per l'erogazione dei Servizi di base, di cui alle schede operative del Disciplinare Tecnico Servizio di Igiene Urbana, è determinato sulla base dell'offerta economica presentata in sede di gara in € _____ annui per tutto il periodo di concessione in cui è prevista l'applicazione della tariffa da parte del Concessionario.
2. Il corrispettivo sopra indicato verrà fatturato dal Concessionario direttamente agli utenti e secondo le tariffe preventivamente approvate dal Comune. Nel primo anno di avvio del nuovo servizio, nelle more dell'avvio della tariffazione da parte del Concessionario, il Comune riconoscerà un corrispettivo pari ad € _____ annui al netto del ribasso offerto in fase di gara.
3. Il corrispettivo di cui al comma 1 è soggetto, a condizioni invariate di esecuzione, ad adeguamento in base all'indice ISTAT – FOI dell'inflazione riferita al 30 settembre dell'anno precedente. In caso di particolari circostanze che possano determinare variazioni degli standard richiesti per lo svolgimento dei servizi, potrà essere revisionata, in accordo con il Comune, la quantificazione

dei costi inerenti l'espletamento del servizio.

4. Per i servizi a misura, il Concessionario percepirà i proventi derivanti dall'erogazione dei servizi integrativi eventualmente attivati, in base all'elenco prezzi unitari allegati al "Disciplinare Tecnico dei Servizi Integrativi a Misura", soggetti al ribasso offerto in fase di gara, e delle unità di prodotto o di servizio resi. Tali prezzi unitari sono soggetti ad adeguamento in base all'indice ISTAT – FOI dell'inflazione riferita al 30 settembre dell'anno precedente.
5. Tutte le spese e gli oneri per l'organizzazione ed effettuazione dei servizi inclusi nel presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto quanto se stabiliti o accresciuti successivamente, e a questo comunque conseguenti, comprese le spese per tutte le utenze inerenti sedi e centro di raccolta (energia elettrica, acqua potabile, gas metano, servizio di telefonia e fax, tariffa rifiuti) saranno a totale carico del Concessionario, a cui spetterà il corrispettivo per la gestione del servizio nei termini e con le modalità sopra descritte, senza che possa pertanto essere avanzata alcuna pretesa nei confronti del Comune.

Articolo 11 – Strumenti di controllo

1. Il Comune, avvalendosi dell'attività dei propri organi, vigila sul livello del servizio reso alla cittadinanza e sul rispetto delle condizioni contenute nel presente Contratto, nonché sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia: a tal fine il Comune dispone sia di poteri ispettivi, sia di poteri di richiesta di dati, documenti, informazioni e rapporti, sia, infine, di poteri di indagine ed analisi sulla qualità del servizio erogato e sul grado di soddisfazione dell'utenza.
2. È in ogni caso fatto salvo il diritto del Comune di richiedere al Concessionario i documenti, gli atti e le informazioni attinenti il servizio affidato, che il Comune stesso ritenga necessari, secondo quanto stabilito dal Disciplinare Tecnico

allegato al presente contratto.

3. Il Concessionario s'impegna a mettere a disposizione i dati richiesti nell'espletamento dell'attività di cui al presente articolo, offrendo la massima collaborazione necessaria al fine di agevolare ogni forma di controllo e verifica, secondo quanto stabilito dal Disciplinare tecnico allegato al presente contratto.

Articolo 12 –Controllo e vigilanza

1. Il Comune, tramite i propri uffici competenti, potrà effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nelle aree e nei luoghi in cui sia svolta l'attività da parte del Concessionario, nonché richiedere documenti e relazioni su fatti specifici inerente la gestione del servizio, anche finanziaria, ed in generale sull'attività svolta. L'esercizio della vigilanza mira tra l'altro a:
 - verificare il regolare funzionamento del servizio, in relazione al presente contratto ed agli standard di qualità/quantità riportati nella Carta dei Servizio;
 - verificare la correttezza dell'applicazione e riscossione della tariffa nei confronti dell'utenza, nonché il rispetto del relativo regolamento comunale;
 - verificare il rispetto della normativa vigente.
2. Qualora, a seguito dell'ispezione, il Comune rilevi gravi carenze nello svolgimento dell'attività, provvederà a notificare specifica diffida al Concessionario che dovrà provvedere a rimediare agli inadempimenti rilevati.
3. È fatto altresì obbligo alle maestranze del Concessionario di segnalare al Comune quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio, nonché di denunciare qualsiasi irregolarità (deposito abusivo di rifiuti od altro sulle strade, etc.) coadiuvando inoltre l'opera degli organi di Polizia e fornendo tutte le indicazioni possibili per l'individuazione dei contravventori.
4. Il Concessionario avrà cura di adottare ogni opportuno accorgimento per il

miglioramento dei servizi; le variazioni che dovessero comportare modifiche dei percorsi di servizio e/o variazioni nei giorni di intervento dovranno essere in ogni caso preventivamente concordate con il Comune.

5. Il Concessionario è comunque tenuto ad agevolare le operazioni di ispezione e verifica.

Articolo 13 – Penalità

1. In caso d'inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, oltre all'obbligo da parte del Concessionario di ovviare nel più breve tempo possibile e fermo restando le altre forme di responsabilità allo stesso addebitate, il Comune si riserva di applicare specifiche penalità di cui all'allegato "sub.C".
2. Il Comune, entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'inadempimento, ne darà comunicazione al Concessionario che potrà, entro e non oltre i successivi 15 (quindici) giorni lavorativi, produrre le eventuali memorie giustificative o difensive dell'inadempienza riscontrata.
Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, il Comune esprimerà il proprio giudizio, applicando, se del caso, le penalità indicate nell'allegato sub "C" al presente contratto.
3. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare l'importo della cauzione definitiva; qualora le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore trova applicazione la disciplina in materia di risoluzione del contratto.
4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento dei danni arrecati e/o gli oneri sostenuti dal Comune per ovviare alle inadempienze.
5. Non potranno essere contestate al Concessionario penali per inadempienze dovute a comprovate cause di forza maggiore o qualora il Comune, con sue condotte commissive od omissive, abbia contribuito a causare l'evento.

6. Ferma restando l'applicazione delle penalità, qualora il Concessionario non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal Comune, quest'ultimo, senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, ha la facoltà di provvedere d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario. In tal caso, oltre alle eventuali penalità, il Comune si rivarrà nei confronti del Concessionario di tutte le maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per l'esecuzione d'ufficio dei suddetti servizi, compresi gli eventuali danni subiti, rivalendosi, eventualmente, sulla cauzione prestata a garanzia degli adempimenti contrattuali. In tal caso il Concessionario dovrà provvedere al suo completo reintegro entro il termine di dieci giorni naturali e consecutivi.
7. In caso di mancato raggiungimento, a partire dal primo anno successivo alla messa a regime del servizio di p.a.p., degli obiettivi minimi previsti in materia di gestione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, le sanzioni eventualmente irrogate verranno integralmente addebitate al Concessionario, il quale dovrà provvedere a rimborsare al Comune le relative spese sostenute.
8. Il Concessionario potrà essere esonerato da tale addebito laddove comprovi che il mancato conseguimento degli obiettivi sia dipeso da caso fortuito o forza maggiore, ovvero comprovi di aver proposto ed adottato tutte le misure organizzative, anche integrative rispetto agli standard di cui al disciplinare tecnico, astrattamente idonee a consentire il raggiungimento dei suddetti obiettivi.

Articolo 14 – Controversie

1. In caso di discordanza o incertezza nell'interpretazione della volontà contrattuale, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione al fine di comporre di comune accordo la vicenda. Va in ogni caso preferita l'interpretazione che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti dal Comune, secondo i principi dell'efficacia,

dell'efficienza, dell'economicità.

2. Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso dell'esecuzione contrattuale non dà mai diritto al Concessionario di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione delle prestazioni né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite dal Comune.
3. E' esclusa la clausola arbitrale. Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse tra loro insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto è riservata in via esclusiva al foro di Savona.

Articolo 15 – Risoluzione e recesso

1. Il Comune, salva ogni eventuale azione di risarcimento dei danni, ha facoltà di risolvere di diritto il presente contratto mediante comunicazione da trasmettere via PEC, nei seguenti casi:
 - a) il Concessionario abbandoni il servizio, anche parzialmente, ovvero lo interrompa per cause non dipendenti da forza maggiore;
 - b) il Concessionario compia gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti con il presente Contratto, non rimosse in seguito a previa diffida ad adempiere entro un termine prefissato;
 - c) si verifichi il caso di applicazione di penali per una somma superiore al valore della cauzione definitiva prestata a garanzia degli adempimenti contrattuali;
 - d) il Concessionario non provveda al rinnovo della cauzione di cui al successivo art.19 ovvero alla reintegrazione della stessa ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 19;
 - e) frode nell'esecuzione dei servizi o reati accertati ai sensi del Codice dei contratti;
 - f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;

- g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - i) revoca o decadenza delle autorizzazioni/iscrizioni di legge necessarie per l'espletamento dei servizi di cui al presente contratto.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte del Concessionario, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Articolo 16 – Elezione di domicilio contrattuale e Referenti

1. Agli effetti delle comunicazioni previste dal presente Contratto, le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi.
2. Le Parti si obbligano altresì ad individuare tra i propri dipendenti un apposito referente comunicandosi reciprocamente il nominativo ed indicando il numero telefonico, portatile ed e-mail, affinché ciascuna delle Parti possa in qualsiasi momento comunicare con l'altra.
3. In caso di variazione, il mutamento dovrà essere comunicato immediatamente alla controparte.

Articolo 17 – Cessione del contratto e affidamenti a terzi

1. È vietata la cessione del contratto, in tutto od in parte e sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Il Concessionario potrà sub-affidare a terzi, in tutto o in parte, le attività oggetto del servizio, con le forme e secondo i limiti previsti dalla normativa.
3. In ogni caso, per l'affidamento a terzi di uno o più servizi, il Concessionario dovrà preventivamente acquisire espressa autorizzazione del Comune circa il/i servizio/i che intende esternalizzare e, successivamente, comunicare al Comune

il nominativo dei soggetti sub-affidatari. Il Comune potrà negare tale autorizzazione al Concessionario per motivi di pubblico interesse.

4. L'Impresa è responsabile dell'osservanza, da parte del subaffidatore delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabilite dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
5. Il subaffidamento non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa che resta in ogni caso l'unica e sola responsabile nei confronti del Comune per l'esecuzione dei servizi compresi quelli oggetto di subaffidamento.

Articolo 18 – Assicurazioni e assunzione di responsabilità

1. Il Concessionario assume in via esclusiva, senza riserva o eccezione, la responsabilità per gli eventuali danni arrecati al Comune e/o a terzi, alle persone o alle cose, direttamente o indirettamente, che dovessero derivare da qualsiasi fatto in relazione all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto o a cause alle stesse collegate, tenendo indenne il Comune, anche nelle ipotesi di sub-affidamento, da qualsiasi pretesa avanzata da terzi e riconducibile all'attività affidata al Concessionario.
2. In particolare, il Concessionario è tenuto ad assicurare tutti i beni mobili ed immobili, quali installazioni, opere, mezzi, attrezzature contro i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio affidatogli.
3. Il Concessionario è altresì responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possono derivare alle persone o alle cose a causa di inadeguate o errate operazioni, di mancati o intempestivi interventi, nonché a causa dei lavori di manutenzione, eseguiti o in corso di esecuzione, delle installazioni, opere e attrezzature.
4. Il Concessionario è pertanto obbligato a contrarre e a mantenere per tutta la durata del rapporto contrattuale con una primaria compagnia di assicurazione

le polizze assicurative di seguito specificate:

- a) le normali coperture assicurative RC per automezzi con massimali non inferiori, per ciascun automezzo, ai minimi di legge.
 - b) la copertura assicurativa a favore del Comune per il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) subiti dal Comune di Savona a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti, opere anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione della concessione. Il massimale, per tale responsabilità, non deve essere inferiore ad € 2.500.000,00 (duemilioni e cinquecentomila), per ogni sinistro;
 - c) la copertura assicurativa di responsabilità civile verso il Comune e i terzi in generale (estesa anche alla responsabilità civile per inquinamento) ed i prestatori di lavoro (RCT – RCO), per i rischi inerenti la propria attività, inclusa la concessione in oggetto, con massimale per sinistro, valido per l'intero servizio affidato, di importo non inferiore a € 3.000.000,00 (tre milioni) per ogni sinistro.
5. Ogni polizza dovrà dare copertura, nei casi in cui tale eventualità sia configurabile, anche ai danni per sinistri provocati da errori di conduzione o manutenzione, purché la relativa responsabilità risalga, direttamente o indirettamente, al Concessionario. Ogni polizza dovrà prevedere la rinuncia ad agire in rivalsa verso il Comune.
 6. Il Concessionario è obbligato a trasmettere annualmente al Comune la documentazione attestante il pagamento dei premi assicurativi e la permanenza dell'efficacia dei relativi contratti. Qualora il Contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Comune.
 7. In caso di evento causativo di danno il Concessionario è obbligato a dare comunicazione scritta al Comune ed all'intermediario assicurativo.
 8. La stipulazione del Contratto di assicurazione non esime il Concessionario da

responsabilità per i danni di cui al comma 1 durante tutto il periodo di validità della concessione. In ogni caso la copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale per eventuali danni riconducibili al periodo di validità della concessione.

9. Il Concessionario resta unico ed esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai suddetti massimali, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattuali prescritti e che pertanto non limitano la possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che il Concessionario ritenga connesso con i servizi.
10. Tutti i massimali assicurativi devono essere rivalutati annualmente in base all'indice FOI dell'ISTAT.
11. Il Concessionario dovrà fornire al Comune copia delle suddette polizze assicurative prima della sottoscrizione del contratto.

Articolo 19 – Cauzione

1. Il Concessionario è obbligato a costituire una garanzia definitiva pari al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale, mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998, che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere completa di firma del fideiussore ed intestata al Comune, quale Ente garantito, e deve essere consegnata completa in ogni sua parte almeno dieci giorni prima della stipula del Contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso offerto sul corrispettivo posto a base di gara per i servizi di base, superiore al dieci per cento, il Concessionario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria di valore

incrementato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; detto incremento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

2. Il Concessionario ha facoltà di ridurre l'importo individuato ai sensi del comma 1 nelle ipotesi previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. La garanzia copre l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Concessionario nonché le ulteriori ipotesi previste dal presente Contratto, nonché dal disciplinare tecnico allegato, ivi comprese le eventuali spese che il Comune dovesse sostenere verso terzi a seguito di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario e cessa di avere effetto solo alla conclusione del Contratto.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.
5. La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualunque causa.
6. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.iii.

Articolo 20 – Clausola sociale

1. Il personale del gestore uscente a tempo indeterminato impiegato per il servizio di IU del Comune di Savona verrà direttamente trasferito alla NewCo con il conferimento iniziale del ramo d'azienda da parte di ATA, in conformità all'art.202, comma 6, del d.lgs. n.152/2006 ed all'art.50 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 21 - Periodo transitorio

1. Il Concessionario, nel periodo transitorio coincidente con le fasi propedeutiche

all'avvio del sistema di raccolta "porta a porta" per le frazioni riciclabili, ovvero fino al completamento della distribuzione all'utenza dei contenitori per la raccolta differenziata "porta a porta", continua la gestione del servizio secondo la modalità di raccolta adottate dal gestore uscente.

2. Alla conclusione della distribuzione, il sistema di raccolta a cassonetti stradali esistente verrà sostituito dal nuovo sistema di raccolta porta a porta.
3. In relazione alla dotazione dei contenitori per le raccolte stradali o domiciliari da effettuarsi in tale periodo transitorio, prima dell'avvio dei servizi di raccolta riorganizzati secondo le modalità previste nella Documenti di gara e integrati dall'Offerta Tecnica, non è in capo al Concessionario la loro fornitura, se non con riferimento ad eventuali necessità di limitati interventi manutentivi o di sostituzione o di integrazione (in quest'ultimo caso limitatamente a nuove utenze presenti sul territorio), essendo previsto, sempre ed esclusivamente per tale periodo transitorio, il mantenimento sul territorio o presso le utenze degli attuali contenitori in dotazione.
4. Resta a carico del Concessionario la rimozione degli attuali contenitori in dotazione che non siano più funzionali alla gestione dei nuovi servizi oggetto del presente documento e dell'Offerta Tecnica, incluso il loro lavaggio (sia interno sia esterno), la consegna a punti di deposito e/o l'eventuale loro dismissione; gli oneri legati a tali interventi di rimozione, lavaggio, consegna e dismissione sono da intendersi già inclusi nel corrispettivo base dei servizi, come sono da ritenersi compresi nel corrispettivo base dei servizi gli oneri per la rimozione con relativo deposito e/o dismissione dei contenitori stradali che non saranno più utilizzati al momento dell'avvio del sistema di raccolta p.a.p.
5. La messa a regime dei servizi di raccolta dei rifiuti secondo le modalità previste nei Documenti di Gara integrati dall'Offerta Tecnica dovrà avvenire entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto, o dalla consegna del servizio, ove anticipata.

Articolo 22 - Scadenza dell'affidamento

1. Al termine dell'affidamento, il Comune otterrà il trasferimento a titolo gratuito dal Concessionario, e prenderà possesso, senza che sia dovuto alcun indennizzo o pagamento, delle installazioni e opere da questa realizzate in esecuzione del presente Contratto e totalmente ammortizzate, con le relative pertinenze e con tutte le immobilizzazioni tecniche, per la quota ad esso spettante nell'ambito della compagine societaria. I beni saranno trasferiti in buono stato, salvo la normale usura.
2. Per quelle non totalmente ammortizzate, il Concessionario avrà diritto ad un indennizzo pari al valore residuo a carico del gestore subentrante.
3. Il Comune avrà altresì diritto, con applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, alla restituzione del terreno sito in Via Molinero, di cui all'art.6 comma 4 su cui sarà stato realizzato il centro di raccolta dei rifiuti, con ogni opera, installazione e bene mobile ivi collocati.

Articolo 23 – Trattamento dei dati e codice di comportamento

1. Il Comune, ai sensi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati del GDPR 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, informa il Contraente che tratterà i dati, contenuti nel presente Atto, per l'assolvimento dei compiti e per lo svolgimento delle attività previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
2. Il Concessionario si impegna a operare nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, fornendo adeguate garanzie per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE n.679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. In particolare il Concessionario diverrà, al momento dell'applicazione della tariffa, unico responsabile del trattamento dei dati personali al fine dello svolgimento del servizio e della

relativa tariffazione agli utenti. Per tale motivo dovrà provvedere all'adozione di tutte le misure previste dalla regolamentazione europea e nazionale in materia.

3. Il Contraente dichiara altresì di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante.

Articolo 24 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Concessionario si obbliga a rispettare la clausola sulla "tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto ai sensi dell'art. 3 della legge 10 agosto 2010, n. 136. Le movimentazioni finanziarie di qualsiasi importo dovranno essere eseguite con mezzi di pagamento che ne consentano in ogni caso la tracciabilità; fanno eccezione le spese giornaliere di minuta gestione di importo inferiore ai limite di legge.

Articolo 25 – Protocollo di legalità

1. Le Parti danno atto che è stato sottoscritto tra il Comune di Savona e la Prefettura di Savona il Protocollo di Legalità, che il Concessionario dichiara di ben conoscere e che, sottoscritto dalle parti, viene conservato agli atti. Il contraente si obbliga a comunicare in sede di verbale di affidamento della Concessione al Responsabile dell'esecuzione, di seguito RUP, l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché qualsiasi variazione dello stesso, dei servizi e forniture di cui all'articolo 2 del Protocollo di Legalità.
2. Il Concessionario si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto e nei subcontratti clausola risolutiva espressa, nell'ipotesi in cui dovessero risultare informazioni antimafia interdittive, acquisite dalla Stazione appaltante, nei confronti del subcontraente, nonché a prevedere l'inserimento di una penale, da liquidarsi alla Stazione Appaltante, pari al 10% del valore del subcontratto a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno.
3. In caso di violazione dei precedenti articoli il Concedente procederà alla risoluzione automatica del contratto, nonché all'applicazione di una penale pari

al 10% del valore del contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno.

4. Il Concessionario si obbliga a dare comunicazione tempestiva al RUP di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 cp. Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 cc ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per i delitti di cui agli articoli 317 cp, 318 cp, 319 cp, 319 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis cp. Nei casi di cui al presente articolo l'esercizio della potestà risolutoria è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
5. Il Concessionario si obbliga a rispettare la dichiarazione resa in sede di gara di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; dichiara altresì di rispettare le dichiarazioni rese in sede di gara di non essersi accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara. Il Concessionario si obbliga a denunciare al RUP ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità che eventualmente subirà durante l'esecuzione del contratto, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e qualsiasi tentativo di

estorsione, intimidazione, o condizionamento, di natura criminale, in qualunque forma si manifesti, nonché illecite interferenze nella fase di esecuzione dei servizi. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà grave inadempimento contrattuale e determinerà a carico della Direzione dell'esecuzione, l'attivazione della procedura di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 26 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rimanda al Disciplinare Tecnico, alla documentazione di gara, nonché alle disposizioni del Codice Civile e alle disposizioni normative e regolamentari in materia ambientale.
2. Il presente Contratto potrà essere soggetto a variazioni dettate dall'adeguamento alle indicazioni provenienti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

Articolo 27 – Spese

1. La stipula del presente Contratto - le cui spese e tributi (per scritturazione, copia, bolli, ecc.) sono totalmente a carico del Concessionario - avviene mediante rogito del Segretario Comunale.

Articolo 25 - Allegati

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa i seguenti allegati:
 - **sub “A”**: Disciplinare tecnico dei servizi di igiene urbana presso il Comune di Savona
 - **sub “B”**: Disciplinare Tecnico dei servizi integrativi a misura
 - **sub “C”**: Disciplina penali contrattuali
 - **sub “D”**: Determinazione corrispettivo servizi di base
 - **sub “E”**: Piano industriale relativo alla Gestione integrata dei rifiuti presso il

Comune di Savona;

- **sub “F”**: offerta tecnica ed economica
- **sub “G”**: Piano Economico Finanziario